



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/107/SR2/C6

PARERE SU SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI E DI COLLABORATORE RESTAURATORE DI BENI CULTURALI APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 7 LUGLIO 2011 – MODIFICA ARTICOLO 182 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1. comma 1, lettera b) – sostituire “alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420” con “ alla data del bando”;

2. comma 1, lettera c) – sostituire “di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n 420” con “del bando”;

Motivazione emendamenti 1 e 2: Sembra coerente che i titoli facciano riferimento alla data del bando e non al decreto.

3. Comma 1-bis, lettera d-bis modificare come segue: colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinques, **fatto salvo quanto previsto dalle lettere b e c del presente comma**, abbia svolto alla data del ~~30 giugno 2007~~ **bando**, per un periodo almeno di tre anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Motivazione emendamento 3: L'emendamento proposto restituisce coerenza tra le lettere b) e c) del comma 1bis e la lettera d bis), medesimo comma, che facendo riferimento al comma 1 quinquies prevede, per la stessa categoria, un ulteriore periodo di tre anni per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità. La modifica restituisce a chi è in possesso di *un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale ovvero di un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni* la possibilità di accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, senza l'obbligo di ulteriori tre anni di attività di restauro.

4 . comma 1-bis, lettera d) – eliminare la lettera o in alternativa aggiungere “*e che abbia svolto lavori di restauro, anche in stage e/o tirocini, dimostrati mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali*”

Motivazione emendamento 4: l'emendamento è a garanzia della capacità del candidato che con il solo percorso formativo potrebbe non avere un'adeguata preparazione sul campo.

La Conferenza formula inoltre le seguenti osservazioni:

1. Si chiede un chiarimento al comma 1 laddove si fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore attraverso "apposita procedura di selezione pubblica", in quanto non è chiara la procedura a cui ci si riferisce.

Motivazione: E' da preferire una selezione che tenga in considerazione l'esperienza, a volte più che decennale, di chi accede alla selezione. Occorre dunque preferire una selezione che ne tenga conto.

2. Sarebbe necessario precisare, in tutti riferimenti del testo in cui si cita, cosa si intende per **"diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni"**: sarebbe infatti auspicabile che, quando si parla di "diploma", ci si riferisca al percorso svolto nell'ambito del restauro e non alle tipologie di titolo di studio e alle denominazioni in uscita.

Motivazione: Se infatti l'espressione suddetta sta ad indicare il diploma conseguito a seguito di un percorso formativo nell'ambito del restauro, non è chiara la distinzione, nel testo di legge, tra coloro che abbiano conseguito "un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni" per i quali ai sensi del comma 1-bis lettera c) è possibile accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, e coloro che ai sensi del comma 1-quinquies lettera b) abbiano conseguito "un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni" ai quali invece è richiesto, per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, anche un ulteriore periodo di 3 anni di attività di restauratore (vedi comma 1-bis lettera d-bis).

3. Allo stesso modo, non è chiaro perché per coloro che abbiano conseguito **"un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale"** ai sensi del **comma 1-bis lettera b)** sia possibile accedere direttamente alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, mentre a coloro che ai sensi del comma 1-quinquies lettera a) abbiano conseguito "un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale" sia richiesto per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, un ulteriore periodo di attività di restauratore di almeno 3 anni (**comma 1-bis lettera d-bis**).

Motivazione: Come per la precedente casistica si presenta in maniera incongruente.

4. Si chiedono inoltre dei chiarimenti relativi al comma 1 bis, lettera d-bis) con riferimento alla data del 30 giugno 2007 ed al comma 1-quater laddove si fa riferimento alla *tenuta di appositi elenchi*.

Roma, 22 settembre 2011